



CITTÀ DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 194 DEL REGISTRO

DATA 10-05-2023

OGGETTO: Adesione alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata **Aretusacque spa**, per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Siracusa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs.152/2006) disciplina in maniera organica il Servizio Idrico Integrato (SII);
- il Servizio Idrico Integrato, a norma dell'art. 141, comma 2, del D.lgs.152/2006, consiste nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- ai sensi dell'art.142, commi 2 e 3, del D.lgs.152/2006, le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Gli Enti Locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del d.lgs.152/2006;
- ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006, comma 1 *"i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36;*
- il comma 2 dello stesso art. 147, prevede, inoltre, che le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a)unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

con D.A. 29.01.2016 dell'assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell'art 3 comma 1 della citata L.R. 11.08.2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del

D.P.R.S. n. 11 del 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n. 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto attiene all'A.T.I. di Siracusa coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ivi compreso questo Comune di AVOLA

- ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, gli Enti Locali, attraverso l'Ente di Governo dell'Ambito, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;

- l'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che *“l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”*;

- l'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 individua nel Piano d'Ambito, la cui approvazione competente all'Ente di Governo dell'Ambito, lo strumento di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziario della gestione del SII;

- in particolare, il predetto art. 149 prevede che *“Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario. 2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento. 3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. 4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. 5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi”*.

- il comma 3bis dell'art. 1bis del D.L. n. 138/2011 prevede, tra l'altro, che le deliberazioni dell'Ente di Governo dell'Ambito sono validamente assunte nei competenti organi dello stesso *“senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali”*.

- con l'art. 14 del D.L. n. 115/2022, rubricato *“Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato”*, è stato previsto che *“Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni”*.

Considerato,

- quindi, che le attività di pianificazione e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato vengono svolte dall'ATI Siracusa, del quale fanno parte tutti i Comuni del territorio provinciale, ad eccezione dei comuni di Buscemi e Cassaro, ai quali, con deliberazioni n. 1 del 30/11/2020 e n. 2 del 30/11/2020 del Commissario ad Acta, giusti decreti assessoriali n. 826 del 30/7/2020, n. 963 del 15/9/2020 e n. 1173 del 28/11/2020, tutti ratificati e convalidati con D.P.R.S. n. 533 del 7/4/2021, è stata riconosciuta la gestione autonoma del S.I.I. ex articolo 147, comma 2 bis del D.Lgs n. 152/2006;

- che non avendo l'ATI Siracusa provveduto all'affidamento del SII al gestore unico entro i termini indicati dall'art. 14 del D.L. n. 115/2022, il Presidente della Giunta Regionale Siciliana, con proprio decreto n. 503 del 4/1/23, nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima norma, ha nominato la dott.ssa Rosaria Barresi quale commissario incaricato dell'espletamento di tutte le attività utili a pervenire all'affidamento del servizio in favore del gestore unico del SII per l'intero ATO;

- che, a tal fine, per quanto di interesse in questa sede, l'ATI Siracusa, con deliberazione n. 3 del 15 aprile 2023 (allegato 1), ha adottato l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 (il Piano d'Ambito è consultabile on line al seguente link www.atisiracusa.it);

- che l'articolo 4 comma 2 del D.Lgs 175 del 2016 (TUSP) prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, tra le altre, dell'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;"*

- che, con deliberazione commissariale n. 4 del 15/4/2023 (allegato 2), assunta con i poteri dell'ATI Siracusa, il Commissario di nomina regionale ha approvato la forma di gestione del SII da attuare nell'ATO Siracusa, individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 201/2002;

- che la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 ed il PEF allegato approvati, con la predetta delibera dal Commissario, illustrano diffusamente le ragioni a fondamento della scelta della forma di gestione, nonché gli elementi caratteristici e gli indicatori di sintesi della gestione che sarà affidata mediante ricorso al partenariato pubblico/privato, con particolare riguardo all'oggetto ed alla compagine sociale della costituenda società, all'efficienza gestionale ed alla sostenibilità economico-finanziaria della scelta operata;

- che, con deliberazione commissariale n. 5 del 19/4/2023 (allegato 3), assunta con i poteri dell'ATI Siracusa, il Commissario di nomina regionale ha approvato gli schemi di statuto della società di gestione del servizio (allegato 4), di patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci pubblici/socio privato (allegato 5), di regolamento per l'esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista (allegato 6);

Evidenziato

- che ai sensi dell'art. 149-bis, comma 1, del d. lgs. 152/2006, recante i principi in materia di affidamento del servizio, l'ente di governo dell'ambito (nella specie, come detto, il Commissario nominato per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14 del D.L. n. 115/2022), nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs.152/2006 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

- che, quindi, nel delineato contesto normativo, in capo ai singoli Comuni non residua alcun potere di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, essendo ogni

competenza al riguardo riservata all'ATI Siracusa, quale Ente di Governo dell'Ambito e, per essa, al Commissario nominato con DPRS n. 503 del 4/1/2023;

PRESO ATTO

- della forma di gestione definita dal Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi ordinariamente previsti in capo all'EGATO e dei contenuti del Piano d'Ambito, composto, come detto, dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma operativo degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo di distretto e dal piano economico finanziario e tariffario;
- che la scelta di ricorrere all'affidamento della gestione del S.I.I. dell'ATO Siracusa in favore di una società a capitale misto e a controllo pubblico, rientra tra quelle previste sia dalle norme di settore in materia di servizio idrico integrato (D.lgs. n.152/2006, art.149-bis) che, più in generale, dalla legislazione in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs.n.201/2011, art. 14) e di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

CONSIDERATO CHE

- occorre avviare le procedure propedeutiche alla costituzione della società a controllo pubblico che, previa selezione del partner privato, dovrà essere individuata quale gestore unico del SII dell'ATO Siracusa;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- a tal fine, il Commissario incaricato, in via sostitutiva, dell'esercizio dei poteri ordinariamente spettanti all'ATI Siracusa, ha trasferito la bozza di statuto della Società "ARETUSACQUE SPA", lo schema di patti parasociali e lo schema di regolamento per il controllo congiunto, per la relativa approvazione da parte di tutti i Comuni ricompresi nell'ATO Siracusa, con esclusione dei comuni di Buscemi e Cassaro, ai fini della loro adesione alla società di gestione, in vista dell'espletamento della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di minoranza ed il conseguente perfezionamento della procedura di affidamento del servizio;

Preso atto

- che per quanto emerge dalla Relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 approvata dal Commissario e dal PEF ivi allegato:

a) il capitale sociale della costituenda società mista avrà la seguente composizione: soci pubblici con quota di partecipazione pari al 51% - socio privato con quota di partecipazione pari al 49%"

b) Il capitale sociale complessivo sarà di euro 2.000.000,00 (duemilioni), suddiviso in 2.000.000 di azioni del valore di € 1,00 euro cadauno

c) la quota pubblica di capitale sociale è ripartita tra i Comuni dell'ATO come di seguito indicato in base alle rispettive quote di partecipazione all'ATI Siracusa, riparametrate in ragione dell'assenza dei comuni di Buscemi e Cassaro, nonché arrotondata all'euro per tenere conto del valore minimo di ciascuna azione pari a € 1,00 come segue:

COMUNE	A.T.I.	Nuove perc 19 ENTI	Quota di partecipazione in Aretusacque spa	Partecipazione al Capitale sociale
AUGUSTA	9,05%	9,09%	4,64%	92.746
AVOLA	7,83%	7,87%	4,01%	80.243
BUCCHERI	0,54%	0,54%	0,28%	5.534

BUSCEMI	0,28%	0,00%	0,00%	-
CANICATTINI BAGNI	1,80%	1,81%	0,92%	18.447
CARLENTINI	4,49%	4,51%	2,30%	46.014
CASSARO	0,19%	0,00%	0,00%	-
FERLA	0,65%	0,65%	0,33%	6.661
FLORIDIA	5,67%	5,70%	2,91%	58.107
FRANCOFONTE	3,23%	3,25%	1,66%	33.102
LENTINI	6,12%	6,15%	3,14%	62.719
MELILLI	3,27%	3,29%	1,68%	33.512
NOTO	5,93%	5,96%	3,04%	60.772
PACHINO	5,52%	5,55%	2,83%	56.570
PALAZZOLO	2,27%	2,28%	1,16%	23.263
PORTOPALO	0,94%	0,94%	0,48%	9.633
PRIOLO	3,04%	3,05%	1,56%	31.154
ROSOLINI	5,38%	5,41%	2,76%	55.135
SIRACUSA	29,60%	29,74%	15,17%	303.346
SOLARINO	1,97%	1,98%	1,01%	20.189
SORTINO	2,23%	2,24%	1,14%	22.853
	100,00%	100,00%	51,00%	€ 1.020.000,00

- che per l'effetto, il valore della quota di capitale sociale della costituenda società che questo Comune è chiamato a sottoscrivere è pari ad € **80.243,00** (euro ottantamiladuecentoquarantatre/00);

- che dalle analisi condotte attraverso l'attività istruttoria dell'ATI, ovvero del Commissario, e trasfusa nel Piano Economico Finanziario (consultabile on line al seguente link www.atisiracusa.it), allegato alla relazione ex art. 14 (All. 4), risulta, relativamente alla gestione del SII da parte della costituenda società mista, che la stessa potrà essere attuata in un contesto di equilibrio economico-finanziario;

- dalla predetta relazione ex art. 14, inoltre, emerge che sui Comuni soci non graveranno, neppure a titolo di anticipazione finanziaria, oneri ulteriori rispetto a quelli occorrenti alla sottoscrizione delle quote di capitale sociale a loro riservate e ripartite tra gli stessi come *ut supra* specificato;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 5, commi 1 del D. lgs. n. 175/2016, l'obbligo di motivazione che deve assistere la costituzione di una nuova società pubblica o l'acquisto di partecipazione societarie in soggetti già

costituiti, non è dovuto “quando la costituzione o l’acquisto... avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”, come nel caso di specie ove la costituzione della società Aretusacque SpA avviene in ossequio all’art. 142 D.lgs.152/2006, all’art. 3 bis, comma 1 bis del D.L. n. 138/2011 ed alla normativa regionale di settore, nonché in esecuzione dei pertinenti provvedimenti amministrativi adottati dal Commissario ad acta in sostituzione dell’ATI Siracusa, così come in precedenza indicati;

- l’onere motivazionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, in ogni caso, nella specie, può essere assolto mediante rinvio *per relationem* alla normativa di settore, nonché ai citati provvedimenti (qui allegati) con i quali si è proceduto all’adozione degli atti di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziaria della gestione del SII nell’ATO Siracusa, nonché all’approvazione della relativa forma di gestione (ossia, società a capitale misto con partecipazione maggioritaria dei Comuni dell’ATO) e della prescritta relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 (cfr. Corte dei Conti, Sez. di controllo per il Molise, deliberazione n. n.190/2022/PASP del 02/01/2022);

Ritenuto pertanto, necessario e obbligatorio aderire alla costituenda società Aretusacque spa, in conformità alle espresse previsioni legislative suindicate, nonché ai provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi dal Commissario in sostituzione dell’ATI Siracusa, quale ente di governo dell’ambito per la pianificazione e organizzazione del Servizio Idrico Integrato e per l’affidamento della relativa gestione;

DATO ATTO CHE

- per la costituzione del capitale sociale della società Aretusacque spa, le risorse occorrenti alla sottoscrizione e al versamento della quota di competenza di questo Comune di AVOLA, sono pari ad €. 80.243,00 (euro ottantamiladuecentoquarantatre/00) e che gli stessi trovano copertura sull’anticipazione che l’ATI IDRICO Siracusa disporrà nei confronti del Comune di Avola per il medesimo importo come da nota di richiesta prot. 17689 del 03/05/2023;

- lo schema della presente deliberazione, la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 e la bozza di statuto della società Aretusacque spa, comprensiva dello schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. lgs. n. 175 del 19.08.2016, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune in data 03/05/2023;

Visto

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00, con particolare riguardo alla competenza consiliare di cui all’art.42;

preso atto

- dei pareri favorevoli espressi, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal Capo settore XII in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle disposizioni contenute nel presente atto, dal responsabile del Settore Finanziario per quanto previsto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art.239, c.1, lett. b) D.Lgs.n.267/2000;

- che la presente proposta è stata sottoposta alla competente Commissione consiliare;

Visti

Il D. Lgs. n. 50/2016;

il D. Lgs. n.175/2016;

il D. Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n. 152/2006;

la L.R 19/2015

il D.Lgs. n. 201/2022

la L. n. 115/2022

lo Statuto comunale;

le deliberazioni dell'ATI e del Commissario ad Acta richiamate in precedenza;

il Piano d'Ambito e tutti gli elaborati di cui si compone;

la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse, unitamente agli atti dell'ATI Siracusa e del Commissario qui allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) l'adesione di questo Comune di AVOLA alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata Aretusacque spa, per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Siracusa;
- 3) di approvare, ai fini di cui al punto 2), lo statuto della società Aretusacque spa, per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Siracusa, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, il tutto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di sottoscrivere azioni pari al 4,01% del capitale sociale della società Aretusacque spa, del valore di €. 80.243,00 (euro ottantamila duecento quarantatre/00), versando al momento della costituzione della società il 100% della stessa;
- 5) di dare atto che le risorse per provvedere alla sottoscrizione e versamento della quota associativa che compete a questo Comune di avola, trovano copertura sull'anticipazione che l'ATI IDRICO Siracusa disporrà nei confronti del Comune di Avola per il medesimo importo come da nota di richiesta prot. 17689 del 03/05/2023;
- 6) di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale, al responsabile della spesa ed al Responsabile dell'Area Finanziaria, ciascuno per quanto di competenza, ai fini della adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 7) di autorizzare, sin d'ora, il Sindaco p.t. a sottoscrivere, per conto del Comune, l'atto di costituzione della costituenda società;
- 8) di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti della Sicilia - Sezione di Controllo e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016;
- 9) di pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente la presente deliberazione, ai sensi dell'art.7, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 22, c.1. lett.d-bis, del d. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
- 10) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva in quanto propedeutica agli ulteriori atti previsti dalla normativa;

Avola, 03/05/2023



Il Responsabile del Procedimento
Il Capo Settore Adm.
Dott. Bruno Ventura

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

ACL. 1

VERBALE E DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 3

15 aprile 2023

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

Oggetto : Servizio Idrico Integrato – Ambito territoriale di Siracusa – Intervento sostitutivo ex art. 14 D.L. 115/2022 convertito con L. n. 142 del 21/09/2022 – D. P.R.S. n. 503 del 04/01/2022. Aggiornamento ed adeguamento del Piano d'Ambito e del Piano Economico Finanziario

Il Commissario Straordinario

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di aprile alle ore 15,00 in videoconferenza sono collegati, la Dott.ssa Rosaria Barresi, il dott. Antonio Cappuccio ed il Dott. Francesco Liistro in qualità di segretario verbalizzante

Visto:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte terza, Titolo II - Servizio idrico integrato”;
- la legge regionale 11 agosto 2015, n.19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche” e in particolare”, l'art.3, comma 2 e 3,

Dato atto che:

- con D.A. 29.01.2016 dell'assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell'art 3 comma 1 della citata L.R. 11.08.2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P.R.S. n. 11 del 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto attiene all'ATI di Siracusa coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Considerato che:

- ai sensi dell'art.149 del D.L.gs 152/2006 e dell'art.3, comma 3, lettera b), della citata legge regionale n.19/2015, l'Ente di Governo dell'Ambito provvede all'aggiornamento ed all'approvazione del piano d'ambito;
- ai sensi dell'art.149 bis del D.L.gs 152/2006 e dell'art.3, comma 3, lettera f), della citata L.R. n.19/2015, “l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

d'ambito e del principio di unicità della gestione, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”;

- con deliberazioni n. 1 del 30/11/2020 e n. 2 del 30/11/2020 del Commissario ad Acta, giusti decreti assessoriali n. 826 del 30/7/2020, n. 963 del 15/9/2020 e n. 1173 del 28/11/2020, tutti ratificati e convalidati con D.P.R.S. n. 533 del 7/4/2021, è stata riconosciuto rispettivamente ai comuni di Cassaro e di Buscemi la gestione autonoma del S.I.I. ex articolo 147, comma 2 bis del D.Lgs n. 152/2006
- con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 04/01/2023 la Dott.ssa Rosaria Barresi è stata nominata Commissario presso l'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) di Siracusa con il compito di provvedere, in via sostitutiva, a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché all'art. 14 D.L. 115/2022 convertito con L. n. 142 del 21/09/2022 incluso l'avvio della piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario.

Visto:

- la delibera n. 19 del 23/11/2021 di adozione del Piano d'Ambito, sul presupposto del disposto dello statuto dell'A.T.I. Siracusa che prevedeva come unica forma di gestione l'affidamento del S.I.I. a società interamente pubblica;
- la delibera di Assemblea A.T.I. del 27/12/2022 n. 13 di indirizzo verso la scelta della gestione del S.I.I. mediante affidamento a società mista pubblico privata;
- il provvedimento 1° febbraio 2023 del Commissario pro-tempore che ha modificato l'art 2 dello statuto di A.T.I. Siracusa nella sua formulazione all'epoca vigente di seguito indicata: *“L'ATI di Siracusa privilegia la gestione esclusivamente pubblica del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000”* nella nuova formulazione come in seguito declinata:

(...) “L'ATI di Siracusa provvede all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione, ai sensi del D.Lgs 201/2022:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17"; (...).*
- la Delibera n. 2 del 17/2/2023 del Commissario con la quale si dà atto "*che la modalità di affidamento del servizio sarà attuata nelle forme previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 201/2022*";

- l'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. secondo cui il responsabile dell'ufficio è il Responsabile Unico del Procedimento, pertanto individuato nella persona del Dott. Antonio Cappuccio, nella sua qualità di unico dirigente dell'A.T.I.;

Considerato che:

- il Piano d'Ambito costituisce il documento di programmazione necessario per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 149 bis, comma 1, del D.Lgs 152/2006;
- il PEF, a norma dell'art. 149, comma 4, del D. Lgs. 152/06, deve rappresentare con cadenza annuale l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa estesa a tutto il periodo di affidamento;
- ai sensi dell'art.149 del D.L.gs 152/2006 e dell'art.3, comma 3, lettera b), della citata legge regionale n.19/2015, l'ente di governo dell'ambito provvede all'aggiornamento ed all'approvazione del piano d'ambito
- alla luce delle nuove determinazioni circa le modalità di affidamento del S.I.I. prima esposte si è reso necessario adeguare ed aggiornare sia il Piano d'Ambito che il Piano Economico Finanziario;

Preso atto che

È stato redatto l'aggiornamento e adeguamento sia del Piano d'Ambito che del Piano Economico Finanziario

Vista

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

- la Relazione di analisi del Piano Economico Finanziario, redatta dagli uffici che si allega a formare parte integrante e sostanziale della presente;
- che il piano economico finanziario allegato al piano d'ambito è stato sottoposto ad asseverazione da parte della società Audita srl;

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante del presente atto;
- 2) adottare l'aggiornamento e adeguamento del Piano d'Ambito e del Piano Economico Finanziario, così come allegati alla presente deliberazione;
- 3) dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Il RUP

Dott. Antonio Cappuccio



ANTONIO
CAPPUCCIO
15.04.2023
15:38:24
GMT+02:00

Il Commissario

Dott.sa Rosaria Barresi



Firmato digitalmente da:
BARRESI ROSARIA
Firmato il 15/04/2023 15:45
Seriale Certificato: 720956
Valido dal 13/09/2021 al 13/09/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Francesco Liistro



francesco liistro
15.04.2023 14:31:48
GMT+01:00

ALLEGATI

1. Piano d'Ambito (aggiornato ed adeguato)
2. Piano Economico Finanziario (aggiornato ed adeguato)
3. Relazione di analisi del Piano Economico Finanziario

ALL.2

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

VERBALE E DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 4

15 aprile 2023

Oggetto : Servizio Idrico Integrato – Ambito territoriale di Siracusa – Intervento sostitutivo ex art. 14 D.L. 115/2022 convertito con L. n. 142 del 21/09/2022 – D. P.R.S. n. 503 del 04/01/2022 Scelta della forma di gestione mediante l’affidamento a società mista pubblica privata con gara a doppio oggetto ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 201/2022.

Il Commissario straordinario

L’anno 2023 il giorno 15 del mese di aprile alle ore 15,45 in videoconferenza sono collegati, la Dott.ssa Rosaria Barresi, il dott. Antonio Cappuccio ed il Dott. Francesco Liistro in qualità di segretario verbalizzante

Visto:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte terza, Titolo II - Servizio idrico integrato;
- la legge regionale 11 agosto 2015, n.19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche” e in particolare, l’art.3, comma 2 e 3,

Dato atto che:

- con D.A. 29.01.2016 dell’assessore Regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell’art 3 comma 1 della citata L.R. 11.08.2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P.R.S. n. 11 del 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto attiene all’A.T.I. di Siracusa coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Considerato che:

- ai sensi dell’art.149 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art.3, comma 3, lettera b), della citata legge regionale n.19/2015, l’Ente di Governo dell’Ambito provvede all’aggiornamento ed all’approvazione del piano d’ambito;
- ai sensi dell’art.149 bis del D. Lgs. 152/2006 e dell’art.3, comma 3, lettera f), della citata legge regionale n.19/2015, *“l’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unicità della gestione, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”*;
- con deliberazioni n. 1 del 30/11/2020 e n. 2 del 30/11/2020 del Commissario ad Acta, giusti decreti assessoriali n. 826 del 30/7/2020, n. 963 del 15/9/2020 e n. 1173 del 28/11/2020 tutti ratificati e convalidati con D.P.R.S. n. 533 del

7/4/2021, è stata riconosciuto rispettivamente ai comuni di Cassaro e di Buscemi la gestione autonoma del S.I.I. ex articolo 147, comma 2 bis del D.Lgs n. 152/2006

- con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 04/01/2023 la Dott.ssa Rosaria Barresi è stata nominata Commissario presso l'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) di Siracusa con il compito di provvedere, in via sostitutiva, a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché all'art. 14 D.L. 115/2022 convertito con L. n. 142 del 21/09/2022 incluso l'avvio della piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario.

Visto:

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*.
- l'art 14 del citato decreto legislativo comma 1, 2 e 3 che così rispettivamente dispone:

1. “Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi (...), l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17 (...)*

2. “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”.

3. *“Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni”.*

- l'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. secondo cui il responsabile dell'ufficio è il Responsabile Unico del Procedimento, pertanto individuato nella persona del Dott. Antonio Cappuccio, nella sua qualità di unico dirigente dell'A.T.I.;

Preso atto che

- Con provvedimento 1° febbraio 2023 il Commissario ha modificato l'art 2 dello statuto nella sua formulazione vigente di seguito indicata: *“L'ATI di Siracusa privilegia la gestione esclusivamente pubblica del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000”* come di seguito declinata:

(...)“L'ATI di Siracusa provvede all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione, ai sensi del D.Lgs 201/2022:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17”;*(...).

Considerato che:

- l'ordinamento comunitario prevede quale forma di gestione dei servizi pubblici locali a rete anche la società a partecipazione mista pubblica e privata altrimenti detta “partenariato pubblico privato”, con socio privato industriale scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- l'art 17 del D.lgs 175/2016 reca specifiche disposizioni relative alle società miste e fissa i limiti ed i vincoli necessari per la costituzione delle stesse, prescrivendo in particolare che: (i) la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30 per cento; (ii) il socio privato deve possedere i requisiti specifici di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita; (iii) la procedura di selezione

pubblica del socio privato deve svolgersi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica ex art 5 comma 9 del codice dei contratti pubblici;

- Il comma 9 dell'art 5 del D.lgs 50/2016 prevede che *“Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica”* ovvero, la c.d *“gara a doppio oggetto”*;

Ritenuto altresì che:

- L'affidamento mediante concessione amministrativa della gestione del servizio idrico integrato ad una società a partecipazione mista pubblica e privata consentirebbe, come più compiutamente esposto nella Relazione ex art. 14 del D.Lgs 201/2022 che si allega alla presente a formarne parte integrante:
 - il minore impegno economico-finanziario dell'ente pubblico nell'erogazione di un servizio (o eventualmente nella realizzazione e gestione di un'opera pubblica), in virtù dell'apporto dei soci privati;
 - un livello di controllo significativo sulla gestione da parte del partner pubblico, attraverso la propria presenza sia nel capitale sociale sia negli organi decisionali della società;
 - l'apporto da parte del socio privato del know-how industriale, che permette:
 - o l'acquisizione di conoscenze da parte del socio pubblico, riguardo sia alle caratteristiche della fornitura del servizio sia alla realizzazione delle infrastrutture;
 - o la promozione di una gestione improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - una maggiore flessibilità gestionale rispetto all'attività dell'operatore pubblico.

Vista:

- la Delibera n. 3 del 15/04/2023 di adozione dell'aggiornamento e adeguamento del Piano d'ambito a suo tempo approvato con Delibera n. 19 del 23/11/2021;

Considerato che:

- il Piano d'Ambito costituisce il documento di programmazione necessario per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 149 bis, comma 1, del D.Lgs 152/2006;
- a norma dell'art. 149, comma 4, del D. Lgs. 152/06, il PEF deve rappresentare con cadenza annuale l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa estesa a tutto il periodo di affidamento;

Vista:

- l'asseverazione del Piano Economico Finanziario resa dalla società Audita srl in data 14/4/23 allegata al presente atto di cui fa parte integrante;

- la Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022 predisposta dagli uffici di questa A.T.I., allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, anche ai fini delle motivazioni sulla scelta dell'affidamento a società mista della gestione, rispetto alle altre forme consentite dall'ordinamento, da cui risulta la rispondenza delle scelte agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di economicità, di qualità del servizio, di benefici per la collettività e di ottimale impiego delle risorse pubbliche, nonché l'esistenza, ai sensi del D.Lgs.50/2016, art.5, dei requisiti che dovranno essere posseduti dal soggetto affidatario e dei quali dovrà essere verificata la permanenza per tutta la durata della gestione;

Ravvisata

- la necessità, ai sensi del disposto degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, di approvare la Relazione ex art. 14 del D. Lgs. 201/2022, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale ed alle cui motivazioni integralmente si rinvia
- la necessità, altresì, di adottare e prendere atto dell'asseverazione del Piano Economico Finanziario, resa dalla società Audita srl;

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante del presente atto;
- 2) di prendere atto e adottare l'asseverazione del Piano economico-finanziario, approvato con deliberazione n. 3 del 15/04/2023, resa dalla società Audita srl, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare la Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, da cui risulta la rispondenza delle scelte assunte con il presente atto, rispetto alle altre forme consentite dall'ordinamento, agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di economicità, di qualità del servizio, di benefici per la collettività e di ottimale impiego delle risorse pubbliche, nonché l'esistenza – ai sensi del D.Lgs.50/2016, art.5 - dei requisiti per l'affidamento a società mista, requisiti che dovranno essere posseduti dalla costituenda società "in house" e dei quali dovrà essere verificata la permanenza per tutta la durata della gestione;
- 4) di scegliere – in base alle analisi e alle conclusioni di cui alla predetta Relazione – la modalità di gestione del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale di Siracusa mediante affidamento a società mista, come da articolo 16 del D.Lgs. 201/2022;
- 5) dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Il RUP

Dott. Antonio Cappuccio



ANTONIO
CAPPUCCIO
15.04.2023 15:56:00
GMT+02:00

Il Commissario

Dott.sa Rosaria Barresi

Firmato digitalmente da:

BARRESI ROSARIA

Firmato il 15/04/2023 15:58 6

Seriale Certificato: 720956

Valido dal 13/09/2021 al 13/09/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Il segretario verbalizzante
Dott. Francesco Liistro



francesco liistro
15.04.2023 14:50:45
GMT+01:00

ALLEGATI

- 1) Asseverazione del Piano economico-finanziario resa dalla società Audita srl
- 2) Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022,

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

VERBALE E DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 5

19 aprile 2023

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Ambito territoriale di Siracusa – Intervento sostitutivo ex art. 14 D.L. 115/2022 convertito con L. n. 142 del 21/09/2022 – D. P.R.S. n. 503 del 04/01/2022 - Approvazione dello schema di statuto della società mista e dei patti parasociali tra socio pubblico e socio privato e tra soci pubblici per l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società mista

Il Commissario straordinario

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 19,30, tutti collegati in videoconferenza, sono presenti la Dott.ssa Rosaria Barresi, l'Ing. Andrea Figura, il Dott. Antonio Cappuccio ed il Dott. Francesco Liistro in qualità di segretario verbalizzante.

Visto:

- il D.lgs 03 aprile 2006 n.152 “*Recante norme in materia ambientale*” ed in particolare gli artt 147 e ss in materia di servizio idrico integrato;
- la legge regionale 11 agosto 2015 n 19 recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”;

Dato atto che:

- con D.A. 29.01.2016 dell'assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell'art 3 comma 1 della citata L.R. 11.08.2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P.R.S. n. 11 del 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto attiene all'A.T.I. di Siracusa coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- con deliberazioni n. 1 del 30/11/2020 e n. 2 del 30/11/2020 del Commissario ad Acta, giusti decreti assessoriali n. 826 del 30/7/2020, n. 963 del 15/9/2020 e n. 1173 del 28/11/2020, tutti ratificati e convalidati con D.P.R.S. n. 533 del 7/4/2021, è stata riconosciuto rispettivamente ai comuni di Cassaro e di Buscemi

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA**Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

la gestione autonoma del S.I.I. ex articolo 147, comma 2 bis del D.Lgs n. 152/2006;

- l'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. secondo cui il responsabile dell'ufficio è il Responsabile Unico del Procedimento, pertanto individuato nella persona del Dott. Antonio Cappuccio, nella sua qualità di unico dirigente dell'A.T.I.;

Visti

- gli adempimenti prescritti dal citato D.lgs 152/2006 a carico degli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'intero ambito territoriali ottimale e, precisamente, la redazione/adozione del Piano d'ambito (art 149), la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo ed il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (art 149 bis);

Richiamati

- La deliberazione n 13 del 27 dicembre 2022 dell'ATI di Siracusa di indirizzo sulla modalità di gestione del servizio idrico integrato attraverso una società mista cui affidare il servizio idrico integrato per l'intero ambito, previa procedura di evidenza pubblica c.d. a doppio oggetto, nel rispetto della normativa vigente;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 04/01/2023 con il quale la Dott.ssa Rosaria Barresi è stata nominata Commissario presso l'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) di Siracusa con il compito di provvedere, in via sostitutiva, a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché all'art. 14 D.L. 115/2022 convertito con L. n. 142 del 21/09/2022 incluso l'avvio della piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario.
- Delibera n 1 del 1° febbraio 2023 con il quale il Commissario ha modificato l'art 2 dello statuto dell'ATI che così dispone: (....)***“L'ATI di Siracusa provvede all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di***

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA**

Ufficio del Commissario nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

gestione, ai sensi del D.Lgs 201/2022: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17";(...).

Richiamati altresì

- la deliberazione n 4 del 15 aprile 2023 del Commissario con la quale è stata approvata la relazione ex art 14 del D.lgs 201/2022 sulla scelta della modalità del servizio idrico integrato, l'asseverazione del Piano economico finanziario, allegato al piano d'ambito approvato con deliberazione n 3 del 15 aprile 2023, nonché la modalità di gestione del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale di Siracusa mediante affidamento a società mista, come da articolo 16 del D.Lgs. 201/2022;

Considerato che

- la forma di società mista pubblica-privata è esplicitamente prevista all'art 17 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica D.lgs n 175/2016;
- I competenti uffici dell'ATI di Siracusa hanno predisposto:
 - a) lo schema di statuto della società mista pubblico privata;
 - b) lo schema di patto parasociale tra i soci Pubblici per l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società mista;
 - c) lo schema di patti parasociali tra i soci Pubblici ed il socio/soci privati che saranno individuati a seguito della procedura di evidenza pubblica così come previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. 201/2022;

Dato atto che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal DLgs. 175/2016 (TUSP);

Ritenuto pertanto opportuno

-inviare gli atti sopra indicati alle amministrazioni comunali di interesse affinché gli organi competenti per legge provvedano all'approvazione dei predetti atti, adempimento propedeutico per l'indizione della gara a doppio oggetto per la

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

individuazione del socio privato e l'affidamento del servizio idrico integrato, da parte di A.T.I. Siracusa

Vista l'urgenza di portare a termine il procedimento di affidamento del servizio idrico integrato, con gara a doppio oggetto per la individuazione del socio privato e l'affidamento dello stesso, al fine di assicurare nel territorio dell'ambito di Siracusa, come sancita dall'articolo 14 del D.L. 115/2022 al fine di scongiurare il rischio del mancato conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

DELIBERA

- 1) le premesse interamente richiamate sono parte integrante del presente atto;
- 2) di condividere lo statuto ed i patti parasociali allegati alla presente e disporre la trasmissione ai Comuni di Augusta, Avola, Buccheri, Canicattini Bagni, Carlentini, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino e Sortino per il loro esame ed approvazione;
- 3) di raccomandare alle amministrazioni comunali di provvedere agli adempimenti di competenza entro e non oltre il 2/5/2023, con l'avvertenza che decorso infruttuosamente il termine predetto si dovrà procedere all'intervento sostitutivo nei confronti dei singoli Comuni che dovessero rendersi inadempienti
- 4) dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Il RUP

Dott. Antonio Cappuccio



ANTONIO
CAPPUCCIO
19.04.2023 21:11:37
GMT+02:00

Il segretario verbalizzante

Dott. Francesco Liistro



francesco liistro
19.04.2023 20:06:54
GMT+01:00

Il Commissario

Dott.sa Rosaria Barresi



Firmato digitalmente da:

BARRESI ROSARIA

Firmato il 19/04/2023 21:16

Seriale Certificato: 720956

Valido dal 13/09/2021 al 13/09/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA

Ufficio del Commissario nominato *giusta* Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 4 gennaio 2023

ALLEGATI

- 1) Schema statuto
- 2) Schema Patti Parasociali tra soci privati e pubblici
- 3) Schema Patti Parasociali tra soci pubblici

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI DENOMINATA
“ARETUSACQUE S.P.A.”

Articolo 1) Denominazione

1. È costituita una società per azioni denominata **“ARETUSACQUE S.p.A.”**.

2. La società opera quale società a partecipazione mista pubblica-privata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, quale gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Siracusa come delimitato dal Decreto Ass. Reg. Energia e Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29/01/2016 in attuazione dell'Art. 3 c. 1 della L.R. 19 del 11/08/2015, corrispondente al territorio della Provincia di Siracusa (ad esclusione dei Comuni di Buscemi e Cassaro in quanto oggetto di salvaguardia ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis, lettera a) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) in virtù della concessione aggiudicata tramite la Procedura aperta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio Idrico Integrato per l'ambito territoriale di Siracusa.

Articolo 2) Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'erogazione del servizio di interesse generale di gestione del servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. n. 152/2006 quale l'insieme dei servizi pubblici di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività costituente, connessa, conseguente, collegata o funzionale alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Siracusa quali a mero titolo esemplificativo:
 - a) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrale delle acque;
 - b) la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque reflue;
 - c) lo spurgo di pozzi neri, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di reflui e di fanghi anche per conto di terzi;
 - d) la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
 - e) l'utilizzo di impianti sia realizzati in proprio, che ad essa concessi in uso;
 - f) l'attività di gestione dei servizi di verifica dei consumi, la bollettazione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle tariffe relative al servizio idrico integrato;
 - g) gli interventi e quant'altro previsto nel piano d'ambito o in altri atti di programmazione adottati dall'Ente di governo del servizio ovvero previsto nel perimetro delle attività disposte dall'ARERA;

3. La società, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

4. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo

5. La società non può assumere ulteriori servizi al di fuori di quello affidatogli nell'ambito della Procedura aperta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale di Siracusa.

Articolo 3) Sede

1. La sede legale della società è in Siracusa., Piazza Duomo n. 4, risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese

2. Il Consiglio di Sorveglianza ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 del presente articolo.

3. Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1 del presente articolo e/o l'istituzione di sedi secondarie, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo. Il trasferimento della sede dovrà essere comunque circoscritto all'ambito territoriale sul quale la Società svolge il servizio idrico integrato di cui al suo oggetto sociale.

4. Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto avvengono mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo che deve essere stato espressamente comunicato da detti soggetti, fatte salve le diverse specificazioni di cui al presente statuto.

Articolo 4) Durata

1. La durata della Società è fissata in anni trenta dalla data della costituzione e comunque fino alla data di scadenza della concessione del servizio idrico integrato affidato alla medesima.

2. La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 5) Domicilio

1. Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali e di revisione, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6) Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 2.000.000 (due milioni) diviso in n. 2.000.000 azioni del valore nominale di 1,00 euro cadauna.

2. La partecipazione pubblica al capitale della Società non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) e può essere detenuta dai soli Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di attività della Società o da società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria. Al fine di conservare la prevalente partecipazione al capitale degli Enti pubblici, conformemente al tipo di società prescelto, saranno considerati inefficaci nei confronti della Società i trasferimenti azionari e la sottoscrizione di nuove azioni effettuati in violazione delle disposizioni contenute nel periodo precedente.

3. I soci pubblici hanno diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale, ciascuno in misura proporzionale alla propria partecipazione societaria fatta salva la possibilità di rinunciarvi. Dall'eventuale rinuncia dei soci pubblici non può comunque derivare che il socio privato detenga la maggioranza azionaria della società.

4. L'aumento del capitale sociale dovrà avvenire nel rispetto del comma 2 del predetto articolo nonché dell'art 7 comma 1 dello Statuto.

Art 7) Socio privato

1. La quota di capitale del Socio Privato non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale a norma dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016, né superiore al 49% (quarantanove per cento).

2. Il Socio Privato è selezionato con procedura ad evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e possiede i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la Società è stata costituita a norma dell'art. 17 del d.lgs. n.175/2016.

3. Il socio privato oltre l'obbligo del conferimento in denaro avrà l'obbligo di eseguire a titolo di prestazione accessoria di cui all'articolo 2345 c.c. tutte quelle previste a carico del socio privato dal bando di gara ad evidenza pubblica. Il compenso per tali prestazioni accessorie sarà determinato in esito dell'espletamento della gara con procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato.

4. La durata della partecipazione alla Società del Socio Privato non può essere superiore alla durata della concessione di cui risulta affidataria la Società.

Art 8) Esclusione e liquidazione del Socio privato

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:

a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dai patti parasociali stipulati con i Soci pubblici;

b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;

c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;

d) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interne/o esterna che si rivelino essere infondate e pretestuose;

e) risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del servizio idrico nell'ambito territoriale di Siracusa da parte dell'Ente pro tempore concedente e/o per l'effetto di disposizioni di legge sopravvenute in materia.;

2. Il socio pubblico o uno dei soci della parte pubblica comunica mediante pec al Consiglio di Sorveglianza l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1;

3. I motivi che hanno dato luogo alla proposta di esclusione sono contestati dal Consiglio di sorveglianza in persona del presidente al socio privato mediante pec entro dieci giorni dalla comunicazione del socio pubblico di cui al precedente comma 2;

4. Il socio privato entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione può presentare giustificazioni alla società mediante posta elettronica. Decorso il suddetto termine, entro i successivi 15 gg la

lettera di contestazione e le eventuali giustificazioni del socio privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'assemblea delibera a maggioranza l'esclusione del socio privato. Il socio privato non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione. I soci pubblici hanno diritto di richiedere al socio privato la cessione della sua intera partecipazione; in tal caso al socio pubblico spetterà – pro quota e con accrescimento – il diritto al rilievo da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

5. Contro la delibera di esclusione il socio privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'art 2287 c.c.

6. La dichiarazione di fallimento del socio privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.

7. Il socio privato escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo le modalità di cui al comma 9 del predetto articolo

8. . Il Socio Privato può costituire la propria quota in pegno o comunque a garanzia solo al fine di finanziare gli investimenti relativi al servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Siracusa, previa comunicazione scritta al Consiglio di Sorveglianza e ai Soci pubblici. Gli atti compiuti in violazione della presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Società e agli altri Soci.

9 Al termine della concessione, il Socio Privato è liquidato entro dodici mesi, spettando al medesimo una somma pari:

- a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
- b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.

10. Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio privato per l'eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati dalla Società da regolarsi con atti fra le parti.

Articolo 9) Azioni

1. Le azioni sono indivisibili. Ogni azione attribuisce il diritto di voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

2. Le azioni ordinarie hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Articolo 10) Obbligazioni

1. La Società potrà emettere prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 2410 c.c..

2. La relativa competenza è del Consiglio di Gestione il quale potrà deliberarne remissione soltanto in esecuzione di un piano strategico industriale o finanziario della Società dallo stesso predisposto e approvato dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies.

Articolo 11) Patrimoni destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Gestione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, soltanto in esecuzione di un piano strategico industriale o finanziario della Società dallo stesso predisposto e approvato dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies.

Articolo 12) Finanziamenti

1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la materia di raccolta del risparmio e di società a partecipazione pubblica.

2. I finanziamenti dei soci potranno in deroga alla presunzione di cui all'art 1282 c.c. essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi

Articolo 13) Trasferimento delle azioni

1. Le azioni dei Soci pubblici sono trasferibili ai soli Comuni soci della Società o a enti derivanti dalla trasformazione dei medesimi o a società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria.

2. È fatto inoltre esplicito divieto al Socio privato di trasferire, cedere o conferire le proprie azioni anche in caso che il conferitario sia un soggetto interamente detenuto dal medesimo Socio privato operativo.

3. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote relativo.

4. In deroga alle previsioni di cui ai precedenti commi i Soci possono trasferire le proprie azioni agli altri Soci della Società o ai Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di affidamento del servizio idrico oggetto di concessione alla Società o a loro società interamente partecipate, fatti salvi i limiti del capitale spettante al Socio privato di cui al precedente art. 7 e ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 6, comma 2.

Per il trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 2355 del Codice Civile.

Articolo 14) Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere soltanto nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, c.c. La disciplina del recesso con riguardo ai termini e modalità di esercizio, criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione è quella prevista dai relativi artt. 2437-bis, ter e quater c.c. con la espressa previsione, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2437-quater c.c., che il collocamento delle azioni presso terzi deve essere effettuato con procedimento ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016.

2. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Gestione e di Sorveglianza mediante lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 15) Organi societari

1. Sono organi della Società:

a. l'Assemblea;

b. il Consiglio di Gestione;

c. il Consiglio di Sorveglianza.

2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a norma dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016.

Articolo 16) Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

2. In particolare l'Assemblea ordinaria delibera:

- a) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Sorveglianza;
- b) la determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Sorveglianza, nei limiti previsti dall'art. 11, comma 6, TUSP;
- c) sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza e di gestione;
- d) sulla destinazione degli utili, con i limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
- f) la nomina della società incaricata del controllo contabile;
- g) l'esclusione del socio privato;

Articolo 17) Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto a proposito dei compiti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 18) Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

2. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati purché:

- a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario;
- b. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

3. In caso di impossibilità di tutti i componenti il Consiglio di Gestione o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Sorveglianza, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata. Nei casi di comprovata urgenza il suddetto termine è ridotto a 7 giorni.

6. L'Assemblea per la nomina del Consiglio di Sorveglianza viene convocata 20 giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata.

7. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo lo stesso giorno della prima e devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

8. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

10. la stessa persona non può rappresentare più di 3 soci

Articolo 19) Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci pubblici che rappresentino più della metà del capitale sociale in mano pubblica oltre che di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci pubblici presenti oltre che della maggioranza del capitale sociale. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Sorveglianza, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale, complessivamente considerato.

Articolo 20) Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

2. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dell'intero capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dell'intero capitale rappresentato in Assemblea.

3. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale in mano pubblica oltre al voto favorevole del Socio privato per le delibere inerenti:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto a proposito dei compiti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) tutte quelle altre che possano comunque dar diritto ai soci di recedere dalla società.
- f) la proroga della durata

Articolo 21) Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

6. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 22) - Competenza e poteri del Consiglio di Gestione

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, composto di tre membri, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

2. Sono inoltre attribuite al Consiglio di Gestione le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

Articolo 23) - Nomina del Consiglio di Gestione

1. I componenti del Consiglio di Gestione sono tre e la loro nomina è effettuata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del socio privato., nel rispetto della quota minima del genere meno rappresentato.
2. Il Presidente del Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del socio privato
3. Il Presidente convoca il Consiglio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 28, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri
5. 2. I componenti uscenti del Consiglio di Gestione sono rieleggibili per non più di tre mandati.
6. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Comitato di Sorveglianza provvede all'integrazione del Comitato di Gestione nominandolo sulla base dell'indicazione del socio privato e sempre nel rispetto della parità di generi.
7. Il Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire un componente del Consiglio di Gestione cessato dalla carica ovvero nominare uno o più componenti nel corso della durata del mandato del Consiglio di Gestione, delibera in ogni caso con le maggioranze di Statuto, avendo cura di garantire comunque la presenza nel Consiglio di Gestione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

Articolo 24) - Divieto di concorrenza

1. I componenti il Consiglio di Gestione non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 25) - Composizione del Consiglio di Gestione e requisiti dei componenti

1. Il Consiglio di Gestione è composto da tre membri anche non soci.
2. Non può essere nominato consigliere di gestione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del Consiglio di Gestione inoltre devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'Art. 11, comma 1, TUSP e dal DM 30/03/2000, regolamento emanato ai sensi dell'art.148 T.U.F. riguardo ai sindaci delle società quotate.
4. Il Consiglio di Gestione accerta, nella sua prima seduta successiva alla nomina dei consiglieri, la sussistenza dei detti requisiti.

Articolo 26) – Durata della carica e cessazione Consiglio di Gestione

1. I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo al l'ultimo esercizio

della loro carica. Il Consiglio di Sorveglianza in tale riunione dovrà anche provvedere a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Gestione.

2. I componenti del Consiglio di Gestione sono revocabili in ogni tempo con delibera motivata del Consiglio di Sorveglianza.

3. Qualora vengano meno due Componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

4. I componenti il Consiglio di Gestione così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. Qualora vengano a cessare tutti i componenti il Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza per la nomina di tutti i componenti di nomina assembleare, deve essere convocato d'urgenza dal suo Presidente, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza del componente il Consiglio di Gestione.

7. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ai sensi di quanto disposto dall'art 11 comma 9 lett b) D.Lgs 175/2016.

Articolo 27) - Organi delegati

1. Il Consiglio di Gestione delega, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dal Consiglio di Sorveglianza.

2. Al Consiglio di Gestione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

3. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

4. Il componente delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Gestione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

5. Il Consiglio di Gestione può altresì nominare il Direttore generale e procuratori, determinandone i poteri e i compensi, in esecuzione di un piano strategico, industriale e finanziario della società, dallo stesso predisposto ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 28) - Delibere del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio di Gestione, su istanza di almeno due componenti del Consiglio di Gestione, ovvero del Consiglio di Sorveglianza.

2. In caso di inottemperanza da parte del Presidente, nei quindici giorni successivi alla suddetta istanza, alla convocazione provvede l'amministratore delegato più anziano.

3. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata.

4. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno tre giorni.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:
 - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
 - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo ... del presente Statuto.
6. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
7. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche per via telematica.
8. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza.
9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.
10. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
11. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente
12. Delle riunioni del consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Gestione e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 29) - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Gestione.
2. Spetta altresì al consigliere munito di delega del Consiglio di Gestione nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 30) - Remunerazione dei componenti il Consiglio di gestione

1. Ai membri del Consiglio di Gestione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.
2. La remunerazione dei componenti il Consiglio di Gestione investiti della carica di presidente, o di consigliere delegato è stabilita dal Consiglio medesimo, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza.
3. La Società non può corrispondere ai componenti del Consiglio di Gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né un trattamento di fine mandato.
4. In ogni caso i compensi sono stabiliti in misura conforme ai limiti prescritti dall'art. 11, comma 6, TUSP.

Articolo 31) - Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio di Sorveglianza vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, alla luce delle disposizioni di cui al TUSP.

2. Il consiglio di sorveglianza inoltre:

- a) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- b) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- c) presenta la denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 c.c.;
- d) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
- e) delibera in ordine ai piani strategici industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.
- f) scambia tempestivamente con il soggetto incaricato del controllo contabile le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- g) può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Sono inoltre attribuite al consiglio di sorveglianza le seguenti competenze:

- a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative,
- c) Il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

4. I componenti il Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

Articolo 32) - Composizione del Consiglio di Sorveglianza e requisiti dei componenti

1. La sorveglianza della società è affidata al Consiglio di Sorveglianza composto da cinque membri.

2. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e se eletti decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 24 del presente statuto per la ineleggibilità del Consigliere di Gestione;
- b) i componenti del Consiglio di Gestione;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di gestione della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- d) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o che esercitano nei suoi confronti attività di direzione e coordinamento o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto

continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Sorveglianza deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.

4. Tutti i componenti devono inoltre possedere i requisiti di eleggibilità e quelli di onorabilità e indipendenza stabiliti con il precedente art. 24 del presente statuto per i componenti il Consiglio di Gestione.

5. Il Consiglio di Sorveglianza accerta, nella sua prima seduta successiva alla nomina dei consiglieri, la sussistenza dei detti requisiti.

Articolo 33) Nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza

1. I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono cinque e la loro nomina è effettuata dall'Assemblea dei soci sulla base di liste presentate dagli azionisti pubblici, con la procedura di seguito descritta.

2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea provvede all'integrazione del Consiglio di Sorveglianza nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e via di seguito, dei candidati non eletti, indicati nella lista dalla quale era stato eletto il componente cessato dalla carica; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, l'Assemblea provvede, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, alla nomina di un componente del genere che deve essere rappresentato, indicato dal socio che aveva presentato la lista.

3. L'Assemblea chiamata a sostituire un componente del Consiglio di Sorveglianza cessato dalla carica ovvero nominare uno o più membri del Consiglio nel corso della durata del mandato del Consiglio di Sorveglianza, delibera in ogni caso con le maggioranze stabilite dallo Statuto, avendo cura di garantire comunque la presenza nel Consiglio di Sorveglianza del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

Articolo 34) – Durata del Consiglio di Sorveglianza

1. I componenti il Consiglio di Sorveglianza durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati oltre il primo, anche non consecutivi.

2. Essi scadono alla data della successiva assemblea prevista dal precedente art. 26 del presente Statuto. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza l'assemblea provvede alla loro sostituzione.

4. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo con deliberazione motivata adottata su proposta della maggioranza dei soci pubblici.

6. Il venire meno della sussistenza dei requisiti personali e di eleggibilità di cui al precedente art. 31 del presente statuto costituisce causa di immediata decadenza del componente il Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 35) - Presidente del Consiglio di Sorveglianza

1. Il componente appartenente alla lista del Presidente eletto dall'assemblea con il maggior numero di voti dei soci pubblici è il Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

2. Il Presidente del consiglio di sorveglianza convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, oltre alle competenze attribuite a tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza, può assistere alle riunioni del Consiglio di Gestione.

4. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi

5. Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 36) - Delibere del Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, anche per via telematica, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o anche dalla maggioranza dei consiglieri di sorveglianza. Esso deve riunirsi comunque almeno ogni novanta giorni.

2. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata.

3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

4. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

5. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

6. Il consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

7. Il Consiglio di Sorveglianza è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica.

8. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.

10. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

11. Delle riunioni del consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Sorveglianza e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 37) - Remunerazione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza

1. Ai membri del consiglio di sorveglianza spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
2. La Società non può corrispondere ai componenti del Consiglio di Gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né un trattamento di fine mandato.
3. In ogni caso i compensi sono stabiliti in misura conforme ai limiti prescritti dall'art. 11, comma 6, TUSP.

Articolo 38) Il controllo contabile

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da apposito organo di revisione ai sensi del d.lgs. n. 39/2010.
2. Il soggetto incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Consiglio di Sorveglianza:
 - verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
3. Il soggetto incaricato del controllo contabile può chiedere ai componenti il Consiglio di Gestione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni e scambiare tempestivamente con il Consiglio di Sorveglianza le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
4. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
5. L'Assemblea, nel nominare il soggetto incaricato del controllo contabile, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
6. La Società non può corrispondere al soggetto incaricato del controllo contabile gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né un trattamento di fine mandato.

Articolo 39) Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai Soci per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno accantonati o destinati a favore di riserve straordinarie per gli investimenti oggetto dell'attività della società.

4. Il bilancio d'esercizio è accompagnato dalla relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Articolo 40) partecipazione alle perdite

1. Le azioni detenute dal socio pubblico sono privilegiate ai sensi dell'art. 2348, in quanto postergate nella partecipazione alle perdite. Esse, pertanto, in caso di riduzione del capitale per perdite, subiranno gli effetti dell'abbattimento totale o parziale del capitale solo dopo che saranno state integralmente o parzialmente annullate le azioni ordinarie del socio privato. Inoltre, in sede di liquidazione della società, saranno rimborsate con preferenza sulle azioni ordinarie del socio privato.

Articolo 40) Liquidazione

1. Allo scadere della durata della Società, la Società dovrà essere messa in liquidazione.
2. I Soci procedono alla cessazione della Società anche mediante una delle operazioni di ristrutturazione societaria.

Articolo 41) Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge in materia di società per azioni, oltre a quelle concernenti le società a partecipazione mista pubblica-privata, ivi incluse quelle di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e al D. lgs. n. 201/2022.

Articolo 42) Foro competente

1. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Att. 5

PATTI PARASOCIALI

per la gestione della società Aretusacque s.p.a.

organizzata secondo il sistema dualistico

Tra:

- COMUNE DI ... , C.F., in persona del Sindaco in carica, con sede in via ____ n. ____, ____ (____);

....

Ripetere per tutti i Comuni presenti nell'ATI

....

- COMUNE DI ... , C.F., in persona del Sindaco in carica, con sede in via ____ n. ____, ____ (____),

i quali tutti – unitariamente considerati – rappresentano il **Socio Pubblico** della società;

-, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di n., in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche '..... ') **Socio Privato** della società;

PREMESSE

- VISTA la deliberazione n. 19 del 23 novembre 2021 con la quale l'ATI Siracusa ha adottato il Piano d'Ambito
- VISTO il Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 503 del 04-01-2023 di Nomina del Commissario dell'A.T.I. Siracusa;
- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha scelto la

forma dell'affidamento a società mista della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della ATO Siracusa, e, conseguentemente, ha deliberato di procedere alla costituzione di una società a capitale misto pubblico privato a cui affidare previa procedura di evidenza pubblica il servizio stesso;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha approvato lo schema di Statuto della società mista, partecipata dai Comuni dell'ATO Siracusa e dal socio selezionato con gara a doppio oggetto cui è affidata la gestione del Servizio idrico Integrato nell'ATO di Siracusa;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha affidato il servizio

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha approvato,

(aggiungere gli ulteriori provvedimenti rilevanti assunti dall'ATI Siracusa)

tutto ciò premesso,

SI CONVENGONO E SI STIPULANO

i seguenti patti parasociali.

Art. 1 – Durata dei patti parasociali

1. La durata dei presenti patti è fissata in misura corrispondente a quella di scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Siracusa fissata nella Convenzione stipulata il

2. Le variazioni – ampliative o restrittive – della durata dell'affidamento conformi alle disposizioni della predetta Convenzione ed alle successive modifiche si estendono ai presenti patti.

3. Nel rispetto delle disposizioni statutarie i soci sottoscrittori possono all'unanimità modificare integrare o meglio precisare i contenuti del presente patto parasociale

Art. 2 – Principi di gestione

1. Le Parti si danno atto che la società dovrà essere gestita secondo i principi della tutela dell'ambiente e del territorio, della promozione di soluzioni innovative per il servizio, nonché garantendo la tutela e la cura della risorsa idrica, con riferimento ad una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile e ad un successivo trattamento – a beneficio dell'ecosistema – dei reflui.

2. La parte pubblica ha, pertanto, il diritto di controllare, verificare l'adeguamento di tutta la procedura aziendale ai principi esposti al comma precedente.

Art. 3 – Clausola di conservazione dei patti parasociali

1. Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

2. Laddove l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali determini la caducazione o la compressione di alcuna delle facoltà riservate al Socio Privato o al Soci Pubblico, le Parti si impegnano a giungere a una nuova formulazione entro 30 giorni dalla dichiarazione di invalidità o di inefficacia.

Art. 4 – Variazione del Capitale Sociale

1. I soci pubblici hanno il diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale, ciascuno in misura proporzionale alla propria partecipazione societaria, fatta salva la possibilità di rinunciarvi.

2. Dall'eventuale rinuncia dei soci pubblici non può comunque derivare che il Socio privato detenga la maggioranza azionaria della società.

Art. 5 – Garanzie a terzi

1. Nel caso si rendessero necessarie garanzie di ogni tipo da rilasciare a favore di soggetti terzi non potrà essere richiesta alcuna sottoscrizione o adesione ai soci pubblici e pertanto il Socio privato è tenuto a farsi unico garante per la società a favore di soggetti terzi.

Art. 6 – Versamenti per ricostituzione riserve

1. Ove le riserve fossero impiegate per la ricostituzione del capitale sociale a seguito dell'erosione dello stesso, il socio privato dovrà ricostituire, tramite apporti di capitale, la quota di tali riserve utilizzata, a meno che ciò non sia possibile mediante gli utili di ultimo esercizio o di esercizio corrente.

Art. 7 – Vincolo al rispetto delle disposizioni della Convenzione per i compiti operativi e delle altre disposizioni di gara

1. Le parti accettano quale parte integrante dei presenti patti parasociali e si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto nella convenzione per i compiti operativi sottoscritti in data ----- tra -----

2. Le parti inoltre accettano e dichiarano di conoscere ogni altra disposizione contenuta negli atti di affidamento del servizio e di selezione del socio privato.

3. Il socio privato si obbliga e si impegna altresì a finanziare la società per l'effettuazione di ogni investimento che la medesima dovrà effettuare ai sensi del contratto di servizio per la gestione del servizio idrico integrato, del Piano operativo degli interventi e del Piano d'ambito.

4. Quale unico rimborso, comprensivo di capitale e quota di interessi, dei

finanziamenti alla società, il socio privato accetterà di incassare la quota dei ricavi tariffari determinata secondo il metodo tariffario vigente come approvato da ARERA, nonché la quota di rimborso riconosciuta alla società dall'affidatario al termine della concessione e riferita alle immobilizzazioni finanziate dal socio privato.

5. Il socio privato si impegnerà ad assicurare le necessarie dotazioni di cassa al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio sia nella fase di primo avviamento che nell'arco di durata della concessione in relazione a fatti imprevisti e/o dovuti a forza maggiore per significative modifiche delle condizioni di mercato.

Art. 8 – Consiglio di Gestione

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, composto di tre membri, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto.

2. La nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, che deve intendersi quale parte integrante dei presenti Patti, è effettuata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del socio privato, nel rispetto della quota minima del genere meno rappresentato.

3. La proposta del socio privato avviene attraverso la presentazione di una lista di nominativi in numero non inferiore al numero di posizioni vacanti nell'ambito del Consiglio di Gestione aumentato di un'unità e non superiore al doppio del numero di dette posizioni vacanti. Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza esprime un numero di preferenze pari al numero di

posizioni vacanti nel Consiglio di gestione. Sono dichiarati eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di preferenze espresse.

4. In caso di esclusione o recesso del socio privato, i componenti del Consiglio di Gestione sub 2) si dovranno dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'esclusione o recesso.

Art. 9 – Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da cinque membri e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, alla luce delle disposizioni di cui al TUSP.

2. Sono riservate al Consiglio di Sorveglianza le competenze previste dall'art. 31 dello Statuto.

3. La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, che deve intendersi quale parte integrante dei presenti Patti, è effettuata dall'Assemblea dei soci sulla base di liste di nominativi presentate dagli azionisti pubblici.

4. In caso di esclusione o recesso del socio privato, i componenti del Consiglio di Sorveglianza sub 4) si dovranno dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'esclusione o recesso.

5. Ove ricorrano gravi inadempimenti attribuibili ai componenti del Comitato di Sorveglianza sub 4), il socio pubblico ha diritto di richiedere la sostituzione degli stessi indicando i motivi che abbiano comportato la perdita del rapporto di fiducia.

Art. 10 – Variazione della compagine interna del socio privato

1. Il socio privato esibisce alle altre parti un prospetto analitico della propria attuale compagine sociale interna che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Si conviene fra le Parti che d'ora in poi ogni successiva variazione volontaria – diretta o indiretta, anche per mezzo d'intestazione fiduciaria o d'interposizione di persona – della compagine interna del socio privato, diversa dalle ipotesi previste dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, D.lgs. n. 50/2016, costituisce grave inadempimento delle presenti pattuizioni imputabile al socio privato.

Art. 11 – Esclusione del Socio

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:

- a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dai patti parasociali stipulati con i Soci pubblici;
- b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;
- c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;
- d) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interne/o esterna che si rivelino essere infondate e pretestuose;
- e) risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del

servizio idrico nell'ambito territoriale di Siracusa da parte dell'Ente pro tempore concedente e/o per l'effetto di disposizioni di legge sopravvenute in materia.;

2. Il socio pubblico o anche uno dei soci della parte pubblica comunica mediante pec al Consiglio di Sorveglianza l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1;

3. I motivi che hanno dato luogo alla proposta di esclusione sono contestati dal Consiglio di sorveglianza in persona del Presidente al socio privato mediante pec entro dieci giorni dalla comunicazione del socio pubblico di cui al precedente comma 2;

4. Il socio privato entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione può presentare giustificazioni alla società mediante posta elettronica. Decorso il suddetto termine, entro i successivi 15 gg la lettera di contestazione e le eventuali giustificazioni del socio privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'assemblea delibera a maggioranza l'esclusione del socio privato. Il socio privato non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione. I soci pubblici hanno diritto di richiedere al socio privato la cessione della sua intera partecipazione; in tal caso al socio pubblico spetterà – pro quota e con accrescimento – il diritto al rilievo da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

5. Contro la delibera di esclusione il socio privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'art 2287 c.c.

6. La dichiarazione di fallimento del socio privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.

7. In ipotesi di esclusione del socio privato spetterà allo stesso, quale rimborso da effettuarsi entro dodici mesi dalla comunicazione, esclusivamente una somma pari:

- a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
- b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.

8. Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio privato per l'eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati dalla Società da regolarsi con atti fra le parti.

Art. 12 – Distribuzione degli utili

1. Le parti concordano e pattuiscono di non deliberare e votare la distribuzione di utili per tutta la durata dell'affidamento.

Art. 13 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni, salvo quanto previsto al precedente art. 11, comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1% del capitale sociale nominale della Società al tempo dell'inadempimento.

2. L'ammontare della penale verrà distribuito a tutti gli altri soci in proporzione al numero di azioni da costoro detenute al momento del pagamento della stessa.

3. L'Assemblea dei soci può tuttavia deliberare che detta penale confluisca in aumento di capitale secondo la medesima proporzione. In tal caso, anche la partecipazione azionaria del socio inadempiente beneficia dell'aumento di capitale in proporzione alla stessa.

Art. 14 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è

esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede

legale.

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO CONGIUNTO

E PATTO PARASOCIALE

**per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici
che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque s.p.a.,
organizzata secondo il sistema dualistico**

Tra:

- COMUNE DI ... , C.F., in persona del Sindaco in carica, con sede in
via ____ n. ____, ____ (____);

....

Ripetere per tutti i Comuni presenti nell'ATI

....

- COMUNE DI ... , C.F., in persona del Sindaco in carica, con sede in
via ____ n. ____, ____ (____),

i quali tutti – unitariamente considerati – rappresentano il **Socio Pubblico** della
società Aretusacque s.p.a.;

PREMESSE

- VISTA la deliberazione n. 19 del 23 novembre 2021 con la quale l'ATI
Siracusa ha adottato il Piano d'Ambito

- VISTO il Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 503 del 04-01-
2023 di Nomina del Commissario dell'A.T.I. Siracusa;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha scelto la
forma dell'affidamento a società mista della gestione del servizio idrico
integrato sull'intero territorio della ATO Siracusa, e, conseguentemente, ha
deliberato di procedere alla costituzione di una società a capitale misto pubblico

privato a cui affidare previa procedura di evidenza pubblica il servizio stesso;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha approvato lo schema di Statuto della società mista, partecipata dai Comuni dell'ATO Siracusa e dal socio selezionato con gara a doppio oggetto cui è affidata la gestione del Servizio idrico Integrato nell'ATO di Siracusa;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha affidato il servizio

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha approvato,

(aggiungere gli ulteriori provvedimenti rilevanti assunti dall'ATI Siracusa)

- VISTE in particolare le disposizioni dello Statuto concernenti le facoltà e i diritti spettanti al Socio pubblico e, specificamente, gli articoli 23 e 33 sulle modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di Gestione;

- RITENUTO opportuno disciplinare le modalità attraverso cui gli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque s.p.a. possano esercitare il proprio controllo congiunto sulla medesima società, rafforzando in tal modo l'attività dei soci nei confronti della stessa;

tutto ciò premesso,

SI CONVENGONO E SI STIPULANO

il seguente regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale.

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Le parti concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura della Società Aretusacque s.p.a. per lo svolgimento di attività strettamente necessarie

per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandate, così come previsto nel vigente statuto della Società.

2. Inoltre, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Regolamento e Patto Parasociale, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri di controllo.

3. A tal fine gli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque s.p.a., firmatari del presente accordo, conferiscono l'intera quota azionaria da costoro detenuta nel sindacato di voto che segue.

Art. 3 – Durata

1. La durata del presente accordo è fissata in misura corrispondente a quella di scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Siracusa fissata nella Convenzione stipulata il

2. Le variazioni – ampliative o restrittive – della durata dell'affidamento conformi alle disposizioni della predetta Convenzione o da sue successive modifiche si estendono alla presente convenzione.

Art. 4 – Comitato unitario per il controllo congiunto

1. È istituito l'organismo collegiale denominato "*Comitato unitario per il controllo congiunto*", di cui fanno parte di diritto tutti i legali rappresentanti degli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque s.p.a., presso i cui locali stabilisce la propria sede.

2. In caso di impedimento a presenziare alle riunioni, i membri del Comitato unitario per il controllo congiunto hanno facoltà di delegare soggetti muniti dei

necessari poteri in propria vece.

3. Il Presidente del Comitato unitario per il controllo congiunto è eletto secondo le modalità di votazione di cui all'art. 7 fra i suoi membri.

4. Il Presidente convoca e dirige le riunioni del Comitato unitario per il controllo congiunto ed esercita le altre competenze conferitegli dal presente accordo.

5. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. Decade di diritto dalla carica di Presidente quando cessa dalla carica rivestita nel rispettivo Ente pubblico che gli dà titolo per esser membro del Comitato unitario per il controllo congiunto.

6. In sede di prima applicazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è provvisoriamente presieduto dal Sindaco del Comune di Siracusa, che deve provvedere all'immediata convocazione della prima riunione affinché si proceda alla nomina di un Presidente elettivo.

Art. 5 – Voto ponderato

1. Il Comitato unitario per il controllo congiunto delibera a maggioranza secondo le modalità di seguito indicate con voto ponderato attribuito in centesimi ai propri componenti.

2. Il diritto di voto ponderato di ciascun componente del Comitato unitario per il controllo congiunto è pari alla propria quota azionaria nella società Aretusacque s.p.a. moltiplicato per cento e suddiviso per la quota azionaria complessivamente detenuta dagli Enti pubblici nella medesima società.

Art. 6 – Modalità di convocazione

1. Il Comitato unitario per il controllo congiunto è convocato almeno annualmente e, in ogni caso:

- a) in vista della già fissata Assemblea, ordinaria o straordinaria, dei soci della società Aretusacque s.p.a., affinché la volontà del Socio pubblico possa essere ivi unitariamente rappresentata;
- b) in tutti gli altri casi in cui ciò risulti necessario, ai sensi dello Statuto e di altri patti parasociali, o opportuno;
- c) laddove un numero di soci che rappresentino almeno 20/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5 ne chieda la convocazione.

2. Il Presidente del Comitato unitario per il controllo congiunto fissa la data di prima convocazione, dandone comunicazione con mezzi che certifichino l'avvenuta consegna ai membri con un preavviso di almeno 7. Nella medesima comunicazione è diramato l'ordine del giorno della riunione.

3. La comunicazione del Presidente prevede altresì la data di seconda convocazione, che può essere fissata sin dal giorno immediatamente successivo a quella di prima convocazione e che può altresì essere svolta con modalità telematica.

4. In caso di urgenza, il Presidente può dimezzare il termine di preavviso corredando la comunicazione di adeguata motivazione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il termine di preavviso può essere ulteriormente ridotto laddove il rispetto di quello ordinario o di quello dimezzato non consentano la celebrazione della riunione prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 7 – Modalità di deliberazione

1. In sede di prima convocazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 dei membri che rappresentino almeno 50/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5.

2. In sede di seconda convocazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è validamente costituito con la presenza di almeno 1/5 dei membri che rappresentino almeno 30/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5.

3. Una volta che sia validamente costituito, il Comitato unitario per il controllo congiunto delibera sulla base del meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5 con voto palese.

4. Laddove il Comitato unitario per il controllo congiunto non sia validamente costituito né in prima né in seconda convocazione, il Presidente assume le determinazioni urgenti e non rinviabili, ivi incluse quelle di cui all'art. 9.

Art. 8 – Obblighi delle parti

1. Le parti si obbligano a rispettare le deliberazioni del Comitato unitario per il controllo congiunto o le determinazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente.

2. Le parti si obbligano pertanto a esternare la propria volontà di soci in tutte le sedi contemplate dallo Statuto della società Aretusacque s.p.a. e dagli altri Patti parasociali intercorrenti col Socio privato, esprimendo il proprio voto in conformità a dette deliberazioni o determinazioni e impegnandosi ad eseguirle.

Art. 9 – Nomina del Consiglio di Sorveglianza

della società Aretusacque s.p.a.

1. Quando debba procedersi al rinnovo di alcuno dei cinque membri del Consiglio di Sorveglianza della società Aretusacque s.p.a., il Presidente convoca senza indugio il Comitato unitario per il controllo congiunto.

2. Entro tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione della riunione o, nei casi di cui all'art. 6, commi 4 e 5, entro la medesima data, l'Ente pubblico che abbia una quota di voto ponderato pari almeno al 33% o gli Enti

pubblici che unitamente la raggiungano possono proporre un numero di nominativi pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di sorveglianza aumentato di un'unità.

3. La deliberazione dei nominativi da sottoporre all'Assemblea della società Aretusacque s.p.a. per l'elezione a componente del Consiglio di Sorveglianza ha luogo per scrutinio palese, nell'ambito del quale ciascun membro del Comitato unitario per il controllo congiunto esprime tante preferenze quante sono le posizioni vacanti nel Consiglio di Sorveglianza.

4. A ciascuna preferenza espressa è attribuito un voto ponderato pari alla quota spettante all'Ente in base al meccanismo di cui all'art. 5 suddivisa per il numero di posizioni vacanti nel Consiglio di Sorveglianza.

5. Il Presidente provvede a trasmettere al Presidente dell'Assemblea della società Aretusacque s.p.a. i nominativi che abbiano ottenuto la maggior quota di voti ponderati espressi in centesimi in misura almeno pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di sorveglianza aumentato di un'unità e non superiore al doppio di dette posizioni vacanti.

6. Nell'ambito dell'Assemblea della società Aretusacqua s.p.a., le parti si obbligano conseguentemente a esprimere la propria preferenza esclusivamente nell'ambito dei nominativi così determinati.

Art. 10 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1% del capitale sociale nominale della società Aretusacque s.p.a. al tempo dell'inadempimento.

2. L'ammontare della penale verrà distribuito alle altre parti pubbliche in proporzione al numero di azioni dalle stesse detenute nella società Aretusacque s.p.a. al momento del pagamento della stessa.

Art. 11 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è esclusivamente competente il foro del luogo ove la società Aretusacque s.p.a. ha la propria sede legale.

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/1990 recepita con L.R. 48/1991

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime Parere Favorevole

Avola, 03/05/2023



IL Responsabile del Servizio

**Il Capo Settore XII
Dott. Bruno Ventura**

In Ordine alla Regolarità Contabile

Avola, 03.05.2023

parere favorevole
- Sono da prevedere a carico resp. Spese per
r. 80.243,00 - in Cassa Prov. di pertinenza
e capitale de p.ti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
DOTT.SSA SEBASTIANA COLETTA**

Per l'impegno di spesa si attesta la copertura finanziaria, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate (art. 55 L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991)

Avola, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge ed in esecuzione all'art. 45 comma 2° dello Statuto Comunale, si esprime parere

favorevole
Avola, 03/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemilaventitre, il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 18,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

Coletta Salvatore (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Alia Alessia	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Cannata Giovanni Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Amato Fabio	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Bellomo Luciano	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Caruso Giuseppe	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Rametta Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Canto Pietro	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Tardonato Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Coletta Katia	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Guastella Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Andolina Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Iacono Fabio	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Canonico Massimiliano	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Giunta Tony	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Calamunci Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Drovetti Nino	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Inturri Grazia	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Urso Tullio	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Campisi Antonino	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Mauceri Carla	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Costanzo Sebastiano	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Milea Raluca Ioana	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Libro Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	A

Risultano presenti n° 20 ed assenti n°4 **Consiglieri Comunali**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor Salvatore Coletta nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.

Per l'amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Avv. Rossana Cannata ed i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori Assessori: Vice Sindaco Massimo Grande, Avv. Salvatore Belfiore, Dott.ssa Deborah Rossitto, Arch. Tanasi Paolo, Dott. Paolo Iacono, Avv. Fabio Cancemi.

Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Coletta: *Andiamo avanti con i lavori dell'aula omissis*

Consigliere Francesco Tardonato: *Nei preliminari, visto il fuoco, non mi sembrava il caso nel primo punto, volevo soltanto fare gli auguri perché stamattina la nostra Consigliera comunale del nostro gruppo è riuscita a raggiungere il suo obiettivo, quindi si è laureata e quindi volevo fare un grosso applauso ad Alessia Alia.*

Presidente del Consiglio Coletta: *Di fatto, consigliere Tardonato, lo avevo appuntato però poi nelle comunicazioni... Mi perdoni, consigliere Alia, veramente lo avevo appuntato nelle comunicazioni, poi ci siamo fatti prendere un po'. Va bene, tanti auguri a nome di tutti. Andiamo avanti con i lavori.*

Presidente del Consiglio Coletta: *Andiamo al secondo punto all'ordine del giorno*

"Adesione alla costituenda Società a partecipazione mista pubblico-privata Aretusacque S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Siracusa".

Presidente del Consiglio Coletta: *Su questo punto sono stati chiesti diversi pareri, il parere della I Commissione, della VI e dei Revisori, tutti i pareri favorevoli. E' aperta la discussione. Prego, consigliere Iacono.*

Consigliere Fabio Iacono: *Presidente, signor Sindaco, Assessori, Consiglieri. Io soltanto per evidenziare, mi rimetto su questo alla Segretaria, perché la commissione che mi vede quale componente è stata convocata nel non rispetto delle 24 ore e quindi dico mi rimetto alla decisione della Segretaria sulle conseguenze del mancato rispetto delle 24 ore, anche se convocata con urgenza, perché il regolamento prevede 24 ore. La PEC mi è arrivata alle 16:01 del 4 maggio 2023 e la I Commissione era convocata per il 5 maggio alle ore 13. Quindi io non ho partecipato volutamente perché non sono stati rispettati i termini delle 24 ore. Considerato che per me è indispensabile il rispetto del regolamento mi rimetto alla Segretaria per ogni decisione.*

Presidente del Consiglio Coletta: *Stiamo controllando. Sì, il parere c'è, il parere è positivo della Commissione.*

Consigliere Iacono: *Io chiedo del non rispetto delle 24 ore. Poi, se dico, la commissione io...omissis. Non ha importanza, la PEC mi è arrivata e quindi il fatto che sia stato dato parere è stato dato con i supplenti, ma questo non può colmare a mio avviso la mancata convocazione del componente non supplente. Quindi dico io per me non ci sono il rispetto delle 24 ore. Poi il fatto che la commissione con un componente supplente abbia dato parere per me non è un parere regolare per mancata convocazione.*

Presidente del Consiglio Coletta: *Chiedo lumi al Segretario e al Presidente della Commissione così cerchiamo di capire. Il parere comunque è stato espresso positivamente da parte della commissione. Prego Segretaria.*

Il Presidente della Commissione Consiliare in parola, Consigliere Tardonato, si avvicina al tavolo della Presidenza.

Si avvicina al tavolo della Presidenza anche il Consigliere Iacono, sollecitato dal Segretario Generale. Il Presidente del Consiglio Comunale, Coletta, esamina gli atti con l'assistenza del Consigliere Tardonato, del Consigliere Iacono e dell'addetto alla Segreteria, preposto alla trasmissione materiale degli atti, presente in aula.

Il Segretario Generale, compulsato dal Presidente del Consiglio Comunale, rileva che dai documenti agli atti non si evince alcuna anomalia procedimentale e che la Commissione si è riunita correttamente; il Segretario Generale fa altresì presente che il Consigliere Iacono, avrebbe dovuto presentare, tempestivamente, le proprie rimostranze al Presidente della Commissione per il disguido occorso, qualora accertato.

Il Segretario Generale rappresenta, dunque, infine, che ai fini dell'adozione della proposta di deliberazione oggetto di trattazione, il parere reso dalla Commissione Consiliare preposta, è, a suo avviso, valido.

Presidente del Consiglio Coletta: *Prego, Consigliere Cannata.*

Consigliere on. Giovanni Luca Cannata: *Grazie Presidente, perchè proprio per applicare il regolamento. Innanzitutto è fondamentale far notare e quindi forse il consigliere Iacono ha dimenticato anche il regolamento qual è il parere delle commissioni è un parere che non è vincolante rispetto a quello che è il provvedimento e quindi, tra l'altro in questo caso ce l'abbiamo e quindi, è anche positivo. Tra l'altro mi farebbe anche piacere comprendere nel merito, nel merito, quanti minuti mancano rispetto alle 24 ore per essere lui capace di venire e quindi esprimersi in Consiglio comunale, quindi adesso io faccio politica e comprendere quindi ai fini dell'approvazione del provvedimento che quindi serve alla comunità locale, serve alla provincia di Siracusa, perché noi abbiamo detto tutti in campagna elettorale e il consigliere Iacono era co noi ma l'ha dimenticato perché è passato dall'altra parte e quindi l'ha dimenticato, eravamo tutti concordi nel fare in modo che questa città dovesse dotarsi di nuove tubazioni, di avere nuove tecnologie, di ricercare con l'Ati Idrico Provinciale subito strumenti nuovi per intercettare fondi europei, PNRR e quindi cercare di mettere in campo tutto quello che serve per rendere la città con soluzione idriche migliorative. Se al consigliere Iacono, certo, gli mancano dieci minuti rispetto alle 24 ore che lui aveva di tempo per presentarsi e non ha potuto valutare... certo, questo è un problema serio, perché evidentemente nel merito cambia molto, vi rendete conto di questa cosa. E quindi ai fini della costruzione del risultato per la città il consigliere Iacono viene qui nel civico consesso e chiede di ritirare il punto, di perdere altro tempo, di sperare magari di non partecipare ai fondi del PNRR soltanto perché lui aveva dieci minuti in meno. Però ci dicono gli uffici che invece sono tutte le documentazioni a posto e lui con quei dieci minuti evidentemente vuole fare saltare un percorso migliorativo per la città. Evidentemente il consigliere Iacono, Presidente, ancora una volta dimostra cosa significa appartenere alla città, avere la voglia di fare per la nostra città, avere la voglia di migliorare per la nostra città. il problema suo è che mancano dieci minuti rispetto alle 24 ore. Nella sua però PEC, perché invece gli altri Consiglieri della commissione che sono venuti e ringrazio il Presidente della Commissione che è stato là e che ha dato il parere, evidentemente hanno guardato più alla sostanza, più alla ricerca di dare ancora una volta alla città un'opportunità rispetto ai dieci minuti mancanti e creare ostruzionismo per poi dire "non hanno approvato il provvedimento". Ecco, siccome a noi invece interessa la sostanza io chiedo che si continui a votare il provvedimento e ognuno, ecco, dichiarare infatti nel merito invece ciò che vuole e desidera per questa città. Grazie.*

Presidente del Consiglio Coletta: *Grazie, consigliere Cannata. Prego, Consigliere Iacono.*

Consigliere Iacono: *Presidente, Sindaco, Assessori. Vede consigliere Cannata, dico, lei vuole fare il furbo ma con me non ci riesce. Premesso che non sono cinque minuti ma sono tre ore. Io prendo atto che lei è contrario alle regole perché io non ho detto né che non è un provvedimento importante per la città, né che non lo voti. Io ho semplicemente detto che non c'è un rispetto del regolamento. Siccome il regolamento, i regolamenti, le leggi, le norme e lei le fa a Roma sono per essere rispettati io sono per il rispetto del regolamento. Non mi è arrivato, tre ore di ritardo. Non è una questione di sostanza, è una questione di forma e allora dobbiamo mettere nei punti cruciali del Comune le persone che sono in grado di fare il proprio lavoro, perché se il regolamento prevede 24 ore, poi giustifico chiunque se nell'urgenza abbia fatto un errore o abbia inviato una PEC, ma non è questione di sostanza, è una questione di forma. Prendo atto che il Consiglio comunale non rispetta le regole. Grazie.*

Presidente del Consiglio Coletta: *Grazie, consigliere Iacono. Per replica cinque minuti, consigliere Cannata.*

Consigliere Cannata: *Il consigliere Iacono, che è fazioso, dovrebbe anche lì se è costruttivo e pensa alla città, quando si è reso conto che gli mancavano queste tre ore doveva immediatamente chiamare il Presidente del Consiglio, immediatamente chiamare il Presidente della Commissione, immediatamente chiamare il Segretario generale, immediatamente se voleva anche informare il Sindaco e dire di questo problema ed evitare semmai di venire in Consiglio comunale e di fare questa figura del saputello delle tre ore che mancano e dire qui in Consiglio comunale "ritiriamo tutto e rinviando al prossimo Consiglio comunale". Se si vuole essere costruttivi ecco si può essere costruttivi. Lei voleva quelle tre ore e voleva il rispetto del regolamento e noi lo rispettiamo perché, sa, noi le rispettiamo le leggi, noi le rispettiamo le leggi e infatti gliel'abbiamo fatte rispettare e per cinque anni è stato maggioranza fino all'altro ieri ed è stato eletto grazie*

a noi che con noi combatteva chi non le rispetta le regole, Certo, l'ha dimenticato, l'ha dimenticato certo, per una sedia si dimentica tutto a volte in questi casi, mi rendo conto, ma non l'hanno voluto i Consiglieri e hanno fatto bene che non l'hanno voluto. Però in tutto questo, ripeto ancora una volta, prendiamo atto che non è costruttivo il consigliere comunale Iacono e che noi invece siamo costruttivi e siamo tutti qui. Ringrazio il Presidente della Commissione con i componenti presenti che hanno dato anche il parere e che quindi c'è anche un parere positivo per questo, grazie. Il regolamento esiste e lei dovrebbe avere la cura di informare subito e questo fa parte ...omissis...

Presidente del Consiglio Coletta: *Consigliere Iacono ...omissis... è stato qua cinque anni, è stato Presidente cinque anni. Consigliere Iacono ...omissis... Per favore il pubblico. Dico, si può pure sbagliare...omissis...*

Consigliere Cannata: *Grazie Presidente, se mi fate parlare perché infatti lui non rispetta il regolamento. Il regolamento dice che bisogna fare parlare prima un Consigliere comunale e quando finisce un Consigliere comunale poi bisogna fare l'altro. Mi pare che sono stato chiaro e ho detto prima: che da regolamento e soprattutto anche da formazione etica, formazione etica, uno non aspetta il momento per sollevare semmai un deficit della segreteria, un deficit della segreteria chiama e dice "caro Vittorio; caro Segretario generale; caro Presidente, guardi che c'è un deficit di tre ore, se permetti puoi correggere e quindi me la invii di nuovo oppure vediamo di capire se è stato un problema soltanto per me o è stato un problema per tutta la commissione? Siccome io ho a cuore le sorti della città desidero in questo senso che questo vulnus venga subito ad essere curato", lo evidenzia e lo si supera. Invece si viene qua, si aspetta che ci sia l'errore, passano i cinque giorni. Quando è stato convocato il Consiglio comunale, Presidente?*

Presidente del Consiglio Coletta: *Il Consiglio comunale è stato convocato molto tempo prima rispetto alle 24 ore.*

Consigliere Cannata: *Quindi cinque giorni fa, sei giorni fa.*

Presidente del Consiglio Coletta: *No, no, no, no, due giorni prima.*

Consigliere Cannata: *tre giorni fa*

Presidente del Consiglio Coletta: *Due giorni prima, due giorni prima*

Consigliere Cannata: *Quindi c'è il tempo benissimo per chiamare e dire e quindi si poteva benissimo rifare una commissione anche stamattina, bastava soltanto evidenziarlo, Consigliere Iacono. Si chiama formazione etica, che lei non ha. Le garantisco, Presidente del Consiglio, che l'etica il consigliere Iacono non sa dove sta di casa. L'etica non sa dove sta di casa. D'altronde non poteva essere eletto con noi e poi passare dall'altra parte, questo lo fanno soltanto quelli che hanno le facce come il deretano!...omissis...*

Presidente del Consiglio Coletta: *Grazie, grazie consigliere Cannata...omissis... Allora, in merito alla discussione...omissis...per favore, per favore silenzio, per favore silenzio. In merito alla discussione abbiamo chiesto i pareri alla Segretaria e quindi i pareri sono favorevoli e voglio diciamo io un po' prendere la parola e difendere quella che è la mia segreteria nella persona del dottore Dell'Albani, che svolge un ruolo fino, fino, ecco, e sta attento a tutti. Può sgarrare, consigliere Iacono, e lei l'ha fatto per cinque anni il Presidente e ha avuto sempre il dottore Dell'Albani accanto, quindi si può sbagliare, si può sbagliare, un'ora o due ore non penso...omissis... Per favore, sto parlando, grazie, grazie consigliere Iacono, grazie, sto parlando, poi dopo prende la parola. Dico, l'ha fatto per cinque anni il Presidente, non è che cambiata adesso la segreteria. La segreteria è sempre la stessa perché abbiamo dato fiducia sempre al dottore Dell'Albani. che è qui accanto a me. Quindi, si può sbagliare, siamo umani e si può sbagliare. Dico, se lei aveva tutte ste intenzioni, visto che è stato cinque anni con lei, poteva andare, visto che ci va sempre in segreteria, potevo andare benissimo dall'avvocato, dal dottore Dell'Albani e chiedere "guardi, vedi che c'è un problemino, possiamo risolverlo?", anziché attaccare. Comunque per me va bene. Andiamo alla discussione, ci sono altri interventi?...omissis... ci sono altri interventi, non ci sono altri interventi, la discussione è chiusa. Andiamo a votazione. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi.*

Si passa dunque alla fase di voto

Presenti n° 20 (1. Coletta S. - 2. Cannata - 3. Bellomo - 4. Rametta- 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Iacono - 8. Giunta - 9. Drovetti - 10. Urso - 11. Mauceri - 12. Milea Raluca - 13. Alia - 14. Amato -15. Canto - 16. Andolina -17. Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi - 20. Libro)

Assenti n° 4 (1. Caruso - 2. Coletta K. - 3. Inturri - 4. Costanzo.)

Favorevoli n° 20 (1. Coletta S. - 2. Cannata - 3. Bellomo - 4. Rametta- 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Iacono - 8. Giunta - 9. Drovetti - 10. Urso - 11. Mauceri - 12. Milea Raluca - 13. Alia - 14. Amato -15. Canto - 16. Andolina -17. Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi - 20. Libro)

Contrari 0

Astenuti 0

La proposta viene APPROVATA

Il Presidente del Consiglio invita l'Assemblea a votare per la immediata esecutività.

Si vota per alzata e seduta, con il seguente esito:

Presenti n° 20 (1. Coletta S. - 2. Cannata - 3. Bellomo - 4. Rametta- 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Iacono - 8. Giunta - 9. Drovetti - 10. Urso - 11. Mauceri - 12. Milea Raluca - 13. Alia - 14. Amato -15. Canto - 16. Andolina -17. Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi - 20. Libro)

Assenti n° 4 (1. Caruso - 2. Coletta K. - 3. Inturri - 4. Costanzo.)

Favorevoli n° 20 (1. Coletta S. - 2. Cannata - 3. Bellomo - 4. Rametta- 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Iacono - 8. Giunta - 9. Drovetti - 10. Urso - 11. Mauceri - 12. Milea Raluca - 13. Alia - 14. Amato -15. Canto - 16. Andolina -17. Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi - 20. Libro)

Contrari 0

Astenuti

La Deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA all'unanimità dei Consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata, munita dei pareri di rito;

Visto il verbale agli atti della 1° Commissione Consiliare del 05.05.2023;

Visto il verbale agli atti della VI° Commissione Consiliare del 09.02.2023;

Acquisito il prescritto parere, ai sensi di legge, del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.57 del .09.05.2023;

Uditi gli interventi in aula;

Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;

Udito il Presidente mettere ai voti la Immediata Esecutività dell'Atto;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Procedutosi alle Votazioni, con il seguente esito:

Proposta di deliberazione, per alzata e seduta:

Presenti n° 20 (1. Coletta S. - 2. Cannata - 3. Bellomo - 4. Rametta- 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Iacono - 8. Giunta - 9. Drovetti - 10. Urso - 11. Mauceri - 12. Milea Raluca - 13. Alia - 14. Amato -15. Canto - 16. Andolina -17. Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi - 20. Libro)

Assenti n° 4 (1. Caruso - 2. Coletta K. - 3. Inturri - 4. Costanzo.)

- **Favorevoli n° 20 (1. Coletta S. - 2. Cannata - 3. Bellomo - 4. Rametta- 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Iacono - 8. Giunta - 9. Drovetti - 10. Urso - 11. Mauceri - 12. Milea Raluca - 13. Alia - 14. Amato -15. Canto - 16. Andolina -17. Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi - 20. Libro)**
- **Contrari 0**
- **Astenuti 0**

Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta:

Presenti n° 20 (1. Coletta S. - 2. Cannata - 3. Bellomo - 4. Rametta- 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Iacono - 8. Giunta - 9. Drovetti - 10. Urso - 11. Mauceri - 12. Milea Raluca - 13. Alia - 14. Amato -15. Canto - 16. Andolina -17. Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi - 20. Libro)

Assenti n° 4 (1. Caruso - 2. Coletta K. - 3. Inturri - 4. Costanzo.)

- **Favorevoli n° 20 (1. Coletta S. - 2. Cannata - 3. Bellomo - 4. Rametta- 5. Tardonato - 6. Guastella - 7. Iacono - 8. Giunta - 9. Drovetti - 10. Urso - 11. Mauceri - 12. Milea Raluca - 13. Alia - 14. Amato -15. Canto - 16. Andolina -17. Canonico - 18. Calamunci - 19. Campisi - 20. Libro)**
- **Contrari 0**
- **Astenuti 0**

DELIBERA


- **Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente riportata.**
- **Di dichiarare, con separata e unanime votazione, l'atto immediatamente esecutivo.**

Il Presidente del Consiglio Comunale
Salvatore Coletta



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia D'Erba

Il Consigliere anziano
On. Giovanni Luca Cannata



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, in data _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avola, _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; -
 È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale.

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE